



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DEL SANNIO Benevento

DST

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

**Regolamento Didattico del  
Dipartimento di Scienze e Tecnologie**

Deliberato nella seduta del Consiglio Dipartimento del 5 dicembre 2018,  
approvato dal Senato Accademico del 4 Giugno 2019

- Articolo 1 - Ambito di applicazione e fonti
- Articolo 2 - Finalità e definizioni
- Articolo 3 - Trasparenza e informazione agli studenti

### **Titolo I - Organizzazione didattica - Parte generale**

- Articolo 4 - Corsi di Studio afferenti al Dipartimento ed altre attività formative
- Articolo 5 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento in materia di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche.
- Articolo 6 - Organi del Dipartimento con funzioni in materia di organizzazione e gestione della didattica.
- Articolo 7 - Consiglio di Corso di Studio
- Articolo 8 - Comitato per la didattica
- Articolo 9 - Commissione didattica paritetica
- Articolo 10 - Organi del corso di dottorato di ricerca
- Articolo 11 - Programmazione didattica dei Consigli di Corso di Studio: Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e Manifesti degli Studi
- Articolo 12 - Offerta Didattica Erogata
- Articolo 13 - Calendario didattico Articolo 14-Assicurazione della qualità delle attività didattiche

### **Titolo II - Organizzazione didattica e attività formative**

- Articolo 15 - Modalità di svolgimento dell'attività didattica e delle altre attività formative
- Articolo 16 - Esami di profitto
- Articolo 17 - Esami a scelta
- Articolo 18 - Attivazione, approvazione e riconoscimento del piano di studio nell'ambito dei programmi ERASMUS
- Articolo 19 - Tirocinio curriculare
- Articolo 20 - Natura della prova finale
- Articolo 21 - Accesso alla prova finale
- Articolo 22 - Prova finale
- Articolo 23 - Valutazione della prova finale
- Articolo 24 - Disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca

### **Titolo III - Servizi agli studenti**

- Articolo 25 - Orientamento e accoglienza degli studenti
- Articolo 26 - Tirocini in itinere e di orientamento

### **Titolo IV - Cultori della Materia**

- Articolo 27 - Cultori della materia

### **Titolo V - Doveri del personale docente**

- Articolo 28 - Doveri didattici del personale docente

Articolo 29 - Doveri dei Docenti incaricati

**Titolo VI - Disposizioni finali**

Articolo 30 - Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico di Dipartimento

Articolo 31 - Entrata in vigore

## **Articolo 1 - Ambito di applicazione e fonti**

1. Il presente Regolamento (di seguito denominato RDD), contiene le norme comuni ai Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento di Scienze e Tecnologie (da ora in avanti “Dipartimento”) e disciplina gli aspetti concernenti l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, con particolare riguardo per quelli legati al coordinamento formativo e organizzativo dei Corsi di studio, attuando ed integrando le previsioni di cui al Regolamento didattico di Ateneo (RDA)

## **Articolo 2 - Finalità e definizioni**

1. Si intendono richiamate le definizioni di cui all’art. 2 del RDA.

2. Ai fini del presente Regolamento, per orientamento si intende l’insieme delle iniziative progettate e organizzate a livello di Ateneo ed attuate dal Dipartimento, anche in collaborazione con la Commissione di Orientamento di Ateneo, e attraverso il supporto dei competenti uffici di riferimento di Ateneo, sentito il parere della Commissione Didattica Paritetica.

Tali iniziative si sviluppano in due aree di intervento:

1) orientamento in ingresso, indirizzato principalmente agli studenti degli Istituti Superiori al fine di facilitare il passaggio agli studi universitari, favorire una scelta consapevole e ridurre il rischio di abbandoni prematuri;

2) orientamento in itinere, ovvero tutorato, teso a supportare lo studente nel suo iter formativo per il raggiungimento del successo universitario.

b) per orientamento in uscita, ovvero *placement*, il supporto sia agli studenti che ai laureati per l’orientamento al lavoro, o alla prosecuzione degli studi, con particolare riguardo alle più opportune strategie volte a valorizzare il bagaglio cognitivo acquisito nei corsi di Studi.

## **Articolo 3 - Trasparenza ed Informazioni agli studenti**

1. I provvedimenti amministrativi emanati dal DST, aventi efficacia esterna, sono pubblicati, in versione integrale, nel Sito web del Dipartimento e, per estratto, all’Albo Ufficiale del DST.

2. Il sito web del DST costituisce il canale principale di comunicazione dell’organizzazione didattica. Il DST si riserva di attivare altri canali di comunicazione che, in ogni caso, non sostituiscono il Sito web ufficiale.

## **Titolo I - Organizzazione didattica - parte generale**

### **Articolo 4 - Corsi di Studio afferenti al Dipartimento ed altre attività formative**

1. Al Dipartimento afferiscono Corsi di Studio (Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale) ricadenti nelle aree delle Scienze e delle Tecnologie.
2. L'istituzione, la modifica, l'attivazione e la disattivazione di Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, anche interdipartimentali o inter-ateneo, ottenuto il parere della Commissione Didattica Paritetica, sono proposte mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento e sono approvate in conformità con quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. L'istituzione, la modifica, l'attivazione e la disattivazione di Master universitari di primo e di secondo livello, nonché di Corsi di Specializzazione, ottenuto il parere della Commissione Didattica Paritetica, sono proposte mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento e sono approvate in conformità con quanto previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti.
4. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Regolamento per la Istituzione e Organizzazione dei Dottorati di Ricerca, ovvero delle Scuole di Dottorato di Ricerca ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del medesimo Regolamento, sono proposte mediante deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'attivazione di servizi didattici propedeutici o integrativi, finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi Corsi di studio, disciplinati dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

#### **Articolo 5 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento in materia di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche.**

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita, in materia di organizzazione e svolgimento delle attività didattiche, le funzioni ad esso conferite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, e quelle ad esso spettanti ai sensi di altre pertinenti disposizioni vigenti.

#### **Articolo 6 - Organi del Dipartimento con compiti in materia di organizzazione e funzionamento della didattica.**

1. Le funzioni in materia di organizzazione e funzionamento della didattica sono svolte dai seguenti organi:

- il Consiglio del Corso di Studio;
- il Comitato della Didattica;
- la Commissione Didattica Paritetica;
- il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca;

## **Articolo 7 - Consiglio di Corso di Studio**

1. Il Consiglio di Corso di Studio è definito all'art. 8 dello Statuto e regolamentato all'art. 16 del RDA.
2. La disciplina delle adunanze del Consiglio di Corso di Studio è contenuta nel Titolo III del RGA, in quanto compatibile.
3. Il Consiglio di Corso di Studio individua fra i suoi membri un Segretario che cura la redazione del verbale e la successiva trasmissione al Direttore di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Corso di Studio di norma coincide con il Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea Magistrale ai sensi dell'art. 50 comma 1 del RGA
5. Ove venissero attivati Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in evidente prosecuzione culturale e didattica, il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di un unico Consiglio di Studi. Anche in questo caso il Consiglio di Corso di Studi è attributario delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 17 del RDA.

## **Articolo 8 - Comitato per la Didattica**

1. Il Comitato per la Didattica, come previsto dall'articolo 18 dello Statuto, è costituito dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale che afferiscono al Dipartimento ed è presieduto dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato.
2. Per il funzionamento del Comitato per la Didattica si applicano le disposizioni del Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Comitato per la Didattica formula proposte ed esprime pareri per il coordinamento delle attività didattiche, anche avvalendosi di Commissioni appositamente costituite con deliberazione del Consiglio di Dipartimento. Al Comitato per la Didattica spetta anche il lavoro istruttorio per le modifiche agli Ordinamenti didattici ed al Manifesto degli Studi, nonché per le proposte di istituzione, di attivazione e di disattivazione dei Corsi di Studio.

## **Articolo 9 - Commissione Didattica Paritetica**

1. La Commissione Didattica Paritetica è istituita ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto.
2. Le modalità di nomina dei componenti ed il funzionamento della Commissione didattica paritetica sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

3. I compiti della Commissione Didattica Paritetica nello Statuto , nel Regolamento Generale di Ateneo e nel Regolamento Didattico di Ateneo

### **Articolo 10 - Organi del Corso di Dottorato di Ricerca**

1. Gli organi del Corso di Dottorato di Ricerca sono:

a) il Collegio dei Docenti;

b) il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è istituito in ottemperanza della vigente normativa ministeriale in materia di accreditamento dei corsi di dottorato.

3. I compiti attribuiti al Collegio dei Docenti sono disciplinati dall'articolo 4 comma 5 del Regolamento del Dottorato di Ricerca.

4. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Coordinatore il quale: a) è eletto dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, o nel caso di indisponibilità, fra i professori di seconda fascia a tempo pieno membri del Collegio medesimo ed appartenenti all'Università del Sannio; in caso di corsi di nuova istituzione il Coordinatore del Collegio è eletto dal Consiglio di Dipartimento; b) è nominato dal Rettore con proprio provvedimento.

5. I compiti attribuiti al Coordinatore sono disciplinati dall'articolo 4 comma 5 del Regolamento del Dottorato di Ricerca

### **Articolo 11 - Programmazione didattica dei Consigli di Corso di Studio: Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e Manifesti degli Studi**

1. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto d, del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di Studio propone al Consiglio di Dipartimento l'Ordinamento Didattico per l'Anno Accademico venturo, entro il 15 novembre di ciascun anno solare e salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di Dipartimento o da organi superiori.

2. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto d, del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di Studio propone al Consiglio di Dipartimento l'Offerta Didattica Programmata, ovvero il Manifesto agli Studi, per l'Anno Accademico venturo, entro il 31 gennaio di ciascun anno solare e salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di Dipartimento o da organi superiori.

3. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto d, del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Corso di Studio propone al Consiglio di Dipartimento l'Offerta Didattica Erogata, per il l'Anno Accademico venturo entro il 31 gennaio di ciascun anno solare e salvo diversa scadenza stabilita dal Direttore di

Dipartimento o da organi superiori.

4. Il Consiglio di Dipartimento istituisce un Comitato di Indirizzo, che includa anche esponenti del mondo del lavoro e della ricerca scientifica, con il compito di formalizzare il confronto periodico con i rappresentanti delle professioni e di migliorare il quadro informativo occorrente per sviluppare percorsi formativi coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro e le esigenze espresse dal contesto socio-economico in cui i Consigli di Corso di Studio sono inseriti. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente nominato dal Direttore ed è composto da almeno un docente designato dal Consiglio di Corso di Studio e dai rappresentanti delle parti sociali che il Consiglio ritiene utile consultare.

5. L'Offerta Didattica Programmata (Manifesto agli studi), sulla base del corrispondente Ordinamento Didattico, è l'elenco delle attività formative per ciascuna delle quali è specificato:

- il settore scientifico disciplinare
- la denominazione dell'attività
- Il numero dei CFU
- la tipologia di attività formativa
- il sommario dei temi trattati nella didattica frontale
- la modalità di verifica del profitto
- La specifica dell'insegnamento fra le tipologie di istituzionale o professionalizzante

6. È parte integrante dell'Offerta Didattica il Regolamento del Corso di Studi che specifica:

- I requisiti minimi di accesso al Corso di Studi
- le propedeuticità, fra le attività formative, se previste
- le modalità di espletamento del tirocinio
- le modalità di compilazione della prova finale
- le modalità di espletamento della prova finale
- i docenti di riferimento

## **Articolo 12 - Offerta Didattica Erogata**

1. L'Offerta Didattica erogata è costituita dall'elenco delle attività didattiche che devono essere attivate nell'Anno Accademico cui si riferisce.

2. Per ogni attività didattica deve essere specificato:

- il settore scientifico disciplinare
- la denominazione dell'attività

- il numero di CFU
- la tipologia di attività
- Il docente affidatario dell'attività
- il sommario dei temi trattati
- le modalità di verifica del profitto.
- a composizione della commissione dell'esame di profitto.

3. È parte integrante dell'Offerta Didattica Erogata la specifica della copertura di ciascuna attività formativa.

4. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, l'Offerta Didattica Erogata si completa, per ciascuna attività didattica, delle date di esame per tutto l'Anno Accademico.

5. I docenti presidenti delle commissioni dell'esame di profitto comunicano le date di esame alla Direzione di Dipartimento entro il 15 giugno di ciascun anno.

6. Il Consiglio di Dipartimento stabilisce con propria delibera il numero di ore di 1 CFU impegnato per le lezioni frontali.

### **Articolo 13 - Calendario didattico**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, del Regolamento Didattico di Ateneo, coerentemente con le previsioni del Calendario Accademico dell'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento, sentita la Commissione Didattica Paritetica, approva il Calendario Didattico per l'Anno Accademico successivo, contenente l'indicazione, vincolante per tutti i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, dei periodi di svolgimento delle attività didattiche e dei periodi di sospensione delle stesse.

2. All'interno del Calendario didattico di cui al comma 1, sono altresì indicati:

a) il calendario delle sessioni e degli appelli d'esame, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo;

b) il calendario delle prove finali.

3. Nel rispetto delle indicazioni contenute nel Calendario didattico, il Direttore del Dipartimento e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio provvedono all'organizzazione delle attività didattiche, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei diversi percorsi didattici.

4. La didattica frontale è organizzata in due semestri di insegnamento frontale. Di norma:

- il primo semestre è collocato fra i mesi di settembre e gennaio dell'anno successivo.
- il secondo semestre è collocato fra i mesi di marzo e giugno.

5. Le sessioni ordinarie d'esame sono due:

- la sessione estiva inizia al termine del secondo semestre e termina entro fine settembre;
- la sessione invernale si colloca fra il termine del primo semestre e l'inizio del secondo semestre.

6. La sessione d'esame anticipata si apre nel mese di dicembre e termina con l'inizio della sospensione dell'attività didattica per le vacanze natalizie.

7. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare per motivi straordinari l'attivazione di ulteriori sessioni d'esame.

8. In fase di programmazione didattica, il Consiglio di Dipartimento stabilisce le date di apertura e chiusura di ogni semestre, e delle sessioni d'esame.

9. Ciascun docente titolare può fissare ulteriori appelli di esami, al di fuori delle finestre programmate, riservati solo ed esclusivamente agli studenti fuori corso come individuati nel Regolamento Studenti.

#### **Articolo 14 - Assicurazione della qualità delle attività didattiche**

1. Nel quadro delle politiche per la qualità nella formazione universitaria adottate a livello di Ateneo e in ottemperanza a quanto disposto dalla disciplina vigente, il Dipartimento adotta e promuove un sistema di assicurazione e valutazione interna della qualità delle attività didattiche, che si ispira ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza dei processi di programmazione e svolgimento delle attività didattiche, nonché di monitoraggio della qualità dei risultati conseguiti.

2. Il Consiglio di Dipartimento, in raccordo con i Consigli dei Corsi di Studio, organizza e gestisce procedure di assicurazione della qualità delle attività didattiche secondo un modello di rilevazione definito dall'Ateneo unico per tutti i Corsi di Studio, al fine di raccogliere informazioni e opinioni degli studenti e dei docenti, in conformità alla normativa vigente. Tutti i risultati della rilevazione sono portati a conoscenza delle Commissioni Paritetiche e dei Consigli di Corso di Studio per gli interventi di competenza.

3. Ogni Consiglio di Corso di Studio istituisce al proprio interno un Gruppo di Riesame/Assicurazione della Qualità preposto all'assicurazione della qualità del Corso di Studio, presieduto da un coordinatore che svolge le funzioni di responsabile della qualità del Corso di Studio. La composizione di tale

organismo, che deve prevedere una rappresentanza studentesca, è deliberata dal Consiglio di Corso di Studio su proposta del suo Presidente.

4. L'organismo di cui al comma 3 svolge, tra l'altro, funzioni di: monitoraggio dei dati relativi al Corso di Studio, per individuarne i punti di forza e di debolezza ed identificare le azioni di miglioramento; verifica dell'attuazione delle azioni di miglioramento nei confronti di tutte le parti interessate; collaborazione con il Presidenti dei Corsi di Studio nella redazione di tutti i documenti richiesti all'interno dei processi finalizzati all'assicurazione della qualità dell'attività didattica.

5. Ciascun docente è tenuto a promuovere la valutazione del proprio insegnamento da parte degli studenti, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'Ateneo.

6. Il Direttore del Dipartimento, e i Presidenti di Corso di Studio, per gli insegnamenti attivati dai rispettivi Consigli di Corso di Studio, analizzano i dati oggettivi e soggettivi disaggregati relativi al monitoraggio e alla valutazione dell'attività didattica e promuovono la diffusione dei risultati aggregati con le rappresentanze studentesche.

7. Il Direttore del Dipartimento può convocare per chiarimenti, anche in presenza del Presidente del Consiglio di Corso di Studio interessato, docenti per i quali siano stati registrati risultati di valutazione dell'attività didattica particolarmente critici e formulare nei loro confronti apposite osservazioni.

## **Titolo II - Organizzazione didattica e attività formative**

### **Articolo 15 – Modalità di svolgimento dell'attività didattica e delle altre attività formative**

1. Ogni docente titolare dell'insegnamento è tenuto a redigere e ad inviare in formato elettronico al Presidente del Consiglio di Corso di Studi una scheda relativa a ciascun insegnamento che gli sia stato affidato dal Consiglio di Dipartimento, contenente obbligatoriamente tutti gli elementi necessari per la descrizione delle attività formative, secondo le indicazioni fornite dal Presidio di Qualità di Ateneo.

2. Il Consiglio di Corso di Studio in cui l'insegnamento è attivato approva la scheda-insegnamento, dopo averne verificato la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e aver acquisito il parere positivo della Commissione Didattica Paritetica sulla congruenza tra CFU assegnati e carico didattico previsto dal programma dell'insegnamento.

3. Le schede-insegnamento approvate sono pubblicate sulla piattaforma informatica di Ateneo.

4. Ogni docente deve assicurare, per l'intero anno accademico, una quantità settimanale minima di attività didattica e tutoriale, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di Ateneo e dalla vigente normativa nazionale. Il ricevimento degli studenti deve in ogni caso essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dal competente ufficio amministrativo.

5. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati, secondo quanto stabilito nella programmazione didattica, e può essere sostituito da un altro docente, nei casi previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, dandone tempestiva comunicazione motivata al Direttore del Dipartimento. In caso di assenze prolungate, il Direttore del Dipartimento, sentito il Presidente del Consiglio di Corso di Studio in cui l'insegnamento è attivato, dovrà provvedere alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità dell'insegnamento e lo svolgimento degli esami.

6. Ciascun docente può rivolgere richiesta motivata di variazione della data o dell'orario di svolgimento di lezioni di un corso a lui affidato al Direttore del Dipartimento, al quale spetta il potere di autorizzare la variazione.

7. Ciascun docente provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, riportando l'attività svolta. Nel Registro sono indicate anche le attività tenute in sostituzione del titolare da altri docenti. Il Registro deve essere tenuto costantemente a disposizione per verifiche periodiche da parte del Presidente del Corso di Studi e del Direttore del Dipartimento, e trasmesso secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.

8. Al rispetto delle disposizioni dei precedenti commi sono tenuti anche i titolari di contratto di insegnamento.

### **Articolo 16 - Esami di profitto**

1. Le verifiche di profitto si svolgono in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico del Corso di Studio.

2. Le commissioni d'esame, costituite nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo, sono composte da almeno due membri, tra cui, oltre al docente responsabile dell'insegnamento, altri docenti, di ruolo o a contratto, o cultori della materia.

3. Ogni titolare di insegnamento deve proporre alla Direzione di Dipartimento le date delle prove di cui

- due devono essere collocate nella sessione estiva entro il 31 luglio, distanziate da non meno di 15 giorni;

- una deve essere collocata ancora nella sessione estiva dopo la sospensione estiva ed entro la chiusura della sessione d'esame;
- due devono essere collocate nella sessione invernale, distanziate da non meno di 15 giorni;
- una deve essere collocata nella sessione anticipata.

4. La Direzione di Dipartimento pubblica il calendario delle prove di esame, dopo aver verificato che non vi siano sovrapposizioni di date tra insegnamenti dello stesso anno di corso.

5. Le date delle prove d'esame, pubblicate ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, possono essere spostate solo dopo esplicita autorizzazione da parte del Presidente del Corso di Studio. Al tal fine, i titolari di insegnamenti inviano richiesta al Presidente di Corso di Studi competente, e, per conoscenza, alla Direzione di Dipartimento.

### **Articolo 17 - Esami a scelta**

1. Gli insegnamenti a scelta possono essere scelti in qualunque settore, con la condizione che il percorso didattico risulti coerente con gli obiettivi formativi e che non ci sia sovrapposizione di contenuti con insegnamenti già nel piano di studi.

2. Nella redazione dell'Offerta Didattica Erogata, il Consiglio di Corso di Studio delibera quali siano gli insegnamenti a scelta attivati nell'ambito del proprio Corso di Studio, e gli insegnamenti attivati in altri Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie che vengono dichiarati già di automatica approvazione.

3. Qualora lo studente decida di seguire insegnamenti attivati nell'ambito dell'Ateneo, deve farne esplicita richiesta al Consiglio di Corso di Studio nella persona del suo Presidente che, valutata la congruenza della proposta dello studente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, accoglie o respinge la domanda.

### **Articolo 18 - Attivazione, approvazione e riconoscimento del piano di studio nell'ambito dei programmi ERASMUS**

1. Presso il Dipartimento è stata istituita una Commissione Erasmus, composta dal delegato ERASMUS nominato dal Consiglio di Dipartimento e da tre docenti afferenti ai diversi Corsi di Studio del Dipartimento.

2. I principali compiti della Commissione Erasmus di Dipartimento riguardano la promozione delle attività di mobilità internazionale degli studenti e dei

docenti del DST, la selezione dei candidati partecipanti al bando Erasmus di Ateneo ed il coordinamento delle attività .

3. Ogni docente può proporre la stipula di un accordo bilaterale di mobilità con Università estere europee con sede in uno dei Paesi partecipanti al programma ERASMUS in cui sono indicati i reciproci flussi e il periodo di mobilità relativi a studenti e docenti.

4. Le modalità di partecipazione alla mobilità Erasmus e quelle di riconoscimento delle attività svolte all'estero sono disciplinate da apposito bando annuale e dalle relative istruzioni disponibili sul Sito di Ateneo nell'area Rapporti internazionali.

5. Prima della partenza, l'Unità organizzativa Programmi di mobilità trasmette agli Uffici competenti del Dipartimento, al Delegato e al Presidente del CdS competente la documentazione comprendente il Learning agreement e i Moduli di assenso dello studente ERASMUS. Il Consiglio di Corso di Studi provvede all'approvazione del piano di studi proposto dallo studente. Il verbale dell'approvazione viene trasmesso all'Unità organizzativa Programmi di mobilità. Il Learning Agreement ed il Modulo di assenso, firmato da un docente di materia affine, sono parte integrante del verbale del Consiglio.

6. Al ritorno in sede dello studente Erasmus, l'Unità organizzativa Programmi di mobilità trasmette copia della documentazione rilasciata dall'Università ospitante (Transcript of records, statement of study) che attesta le attività svolte dallo studente (esami con votazione, tirocinio), agli uffici competenti del Dipartimento, al Delegato Erasmus di Dipartimento, al Presidente del CdS per la convalida delle attività effettivamente svolte durante il periodo di soggiorno all'estero. Il Consiglio di Corso di Studio provvede alla conversione dei voti degli esami sostenuti e al riconoscimento delle attività di tirocinio. Il verbale della convalida viene trasmesso dal CdS competente all'Unità Organizzativa Carriere Studenti, per la registrazione degli esami e/o tirocinio nella carriera dello studente, al Delegato del DST e all'Unità Organizzativa Programmi di mobilità per completare la pratica riguardante la mobilità internazionale dello studente che ha effettuato il programma Erasmus.

### **Articolo 19 - Tirocinio curricolare**

1. Il tirocinio è un'attività didattica finalizzata all'acquisizione di ulteriori competenze operative specifiche per l'inserimento nel mondo del lavoro.

2. La durata del tirocinio è stabilita nell'Offerta Didattica Programmata (Manifesto agli Studi) in termini di CFU convertiti in ore.

3. Il tirocinio può essere espletato presso una struttura esterna convenzionata con l'Ateneo, ovvero internamente al Dipartimento.

4. Il tirocinio è attivato su domanda dello studente, di norma, durante il secondo semestre dell'ultimo anno di studi, e comunque secondo la tempistica prevista nell'Offerta Didattica Programmata.
5. La domanda di tirocinio può essere presentata dopo che lo studente abbia accumulato in carriera non meno di 120 CFU essendo iscritto ad un corso di Laurea, ovvero 60 CFU nel caso della Laurea Magistrale.
6. La domanda di tirocinio interno deve essere inoltrata al Presidente del Corso di Studi o suo delegato.
7. La domanda di tirocinio esterno deve essere corredata da una proposta di progetto formativo redatto dal soggetto ospitante una lettera di accettazione dello studente da parte del tutor dell'ente ospitante, e una proposta di inizio attività non anteriore a 40 giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. La domanda di tirocinio esterno deve essere inoltrata al Presidente di Corso di Studi, o suo delegato, che valuta la proposta formativa, eventualmente richiedendo correttivi, e individua un tutor interno al Dipartimento. La domanda è successivamente inviata ai competenti uffici dell'Ateneo per gli adempimenti conseguenti e consequenziali.
9. Al termine del tirocinio il tutor redige una relazione in cui certifica l'assolvimento delle ore previste nell'Offerta Didattica Programmata, e esprime un giudizio sintetico sulle competenze acquisite dallo studente.
10. La relazione è trasmessa al Presidente di Corso di Studi, o commissione all'uopo istituita, che verifica la congruità con il percorso formativo, e che procede alla verbalizzazione dell'attività formativa, allegando agli atti la relazione del tutor.
11. La commissione di verbalizzazione del tirocinio è presieduta dal Presidente del Corso di Studi, o da docente delegato.
12. In caso di tirocinio esterno, al verbale deve essere allegato anche il registro di presenze redatto presso la struttura ospitante.
13. Sul sito web del Dipartimento è pubblicato il nominativo dei docenti, uno per ogni Corso di Studi, o i Presidenti di Corso di Studi, delegati alla gestione delle domande di tirocinio.
14. I Presidenti di Corso di Studi, o i loro delegati, possono costituirsi in una commissione per armonizzare la complessiva gestione dei tirocini.

## **Articolo 20 - Natura della prova finale**

1. Il Consiglio di Corso di Studio stabilisce nel proprio regolamento didattico la natura e le modalità di svolgimento della prova finale.

2. In ogni caso la prova finale deve essere caratterizzata

- da autonomia di lavoro
- abilità comunicativa
- accuratezza espositiva

declinate rispetto al corso di studi, Laurea o Laurea Magistrale, seguito dallo studente.

3. L'onere di redazione della prova finale deve essere congruente ai CFU previsti nell'Offerta Didattica Programmata.

### **Articolo 21 - Accesso alla prova finale**

1. Il lavoro della Tesi di Laurea è attivato su domanda dello studente, dopo che egli abbia superato in carriera

- non meno di 130 CFU nel caso di Corso di Laurea,
- non meno di 60 CFU nel caso di Corso di Laurea Magistrale.

2. La domanda deve contenere la specifica di almeno tre discipline, eventualmente coincidenti con insegnamenti attivati nel corso di studi, elencati in ordine di preferenza.

3. La domanda deve essere inoltrata al Presidente di Corso di Studio, o suo delegato.

4. I Presidenti di Corso di Studio, o i loro delegati, possono costituirsi in una commissione per armonizzare la complessiva gestione dell'assegnazione delle tesi di Laurea.

5. Sul sito web del Dipartimento è pubblicato il nominativo dei docenti, uno per ogni Corso di Studi, o i Presidenti di Corso di Studi, delegati alla gestione delle domande di tesi di Laurea.

### **Articolo 22 - Prova finale**

1. Le prove finali di laurea, e di laurea magistrale, sono di norma collocate, anche ai fini di soddisfacimento delle scadenze ministeriali del monitoraggio periodico dei Corsi di Laurea, nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, luglio, ottobre, novembre e dicembre.

2. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare per motivi straordinari l'espletamento di prove finali di laurea e di laurea magistrale, e ridefinire la cadenza delle prove finali in funzione del soddisfacimento delle scadenze ministeriali del monitoraggio periodico dei Corsi di Laurea.

3. Le date presuntive delle prove finali sono pubblicizzate nel Calendario Didattico.

### **Articolo 23 - Valutazione della prova finale**

1. Ai sensi dell'art.22, comma 4, punto f, del Regolamento Didattico di Ateneo, il voto di riferimento, espresso in centodiecesimi, per la prova finale è calcolato come media dei voti di profitto ponderati per i corrispondenti CFU.

2. I Consigli di Corso di Studio stabiliscono, con proprio regolamento, l'attribuzione di voti premiali che concorrono alla definizione del voto di finale così come previsto dall'articolo 29 comma 2 punto b del Regolamento Didattico di Ateneo.

### **Articolo 24 - Disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca**

1. L'attività didattica integrativa, prevista dall'articolo 12 del "Regolamento per la istituzione e la organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca", eventualmente espletabile dal dottorando, rientra nel quadro dell'Offerta didattica erogata dal Dipartimento come disciplinata all'articolo 12 di questo regolamento.

2. Al dottorando che opta per l'erogazione della didattica integrativa si applica, per quanto compatibile, il successivo articolo 29 di questo regolamento.

3. La proposta di attivazione dei Corsi per i dottorandi deve essere accompagnata dalle informazioni previste dall'articolo 12.

## **Titolo III - Servizi agli studenti**

### **Articolo 25 - Orientamento in ingresso**

1. Il Consiglio di Dipartimento, sovrintendendo anche alle attività curate dai Consigli di Corso di Studio, cura l'accoglienza e l'orientamento in ingresso degli studenti, attraverso iniziative realizzate sotto la responsabilità di docenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, designati dai Consigli di Corso di Studio come responsabili dell'orientamento, uno per ciascun Corso di Studio.

2. È istituita una Commissione permanente per l'Orientamento del Dipartimento, presieduta dal Direttore del Dipartimento, o suo delegato, e composta dai docenti responsabili dell'orientamento dei Corsi di Studio.

3. La Commissione di cui al comma 2 svolge funzioni di promozione, di coordinamento organizzativo e monitoraggio delle attività di orientamento e tutorato dei corsi di studio del Dipartimento. In particolare, in accordo con la Commissione Orientamento di Ateneo:

- predispone un piano annuale di attività di orientamento e tutorato, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento,
- cura i rapporti con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore,
- coordina le attività di orientamento in ingresso, in itinere e di tutorato e ne monitora l'efficacia,
- predispone una relazione finale di verifica delle attività, formulando proposte volte al miglioramento delle stesse.

#### **Articolo 26 - Orientamento in itinere ed orientamento in uscita**

I servizi di orientamento in itinere e di orientamento in uscita hanno come scopi, in particolare, quelli di:

a) fornire assistenza didattica ed indirizzare gli studenti ad apposite strutture di supporto interne all'Ateneo per il superamento di eventuali difficoltà durante il percorso di studi;

b) orientare gli studenti nella pianificazione del proprio percorso di studi;

c) orientare gli studenti nella scelta delle iniziative formative presso strutture extra-universitarie convenzionate con l'Ateneo o offerte dai programmi di mobilità nazionale e internazionale;

d) fornire consulenza individuale ai laureandi e ai neo-laureati, sia per la scelta del percorso di studi magistrale, di dottorato di ricerca, di corso di specializzazione o di master, sia per migliorare le proprie capacità di affrontare il mondo del lavoro in modo strategico ed efficace, imparando a definire il proprio obiettivo professionale ed a perfezionare il proprio piano di ricerca del lavoro;

e) promuovere azioni per il superamento delle criticità incontrate dagli studenti durante il percorso degli studi e dai laureati.

### **Titolo IV**

#### **Cultori della materia**

## **Articolo 27 - Cultori della materia**

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma quarto, lettera c, del Regolamento Didattico di Ateneo, e dell'articolo 42 del Regio Decreto del 4 giugno 1938, numero 1269, il titolo di "Cultore della Materia" è conferito, all'inizio di ciascun Anno Accademico, su proposta di uno o più Docenti afferenti al Consiglio del Corso di Studio di competenza dell'insegnamento, con provvedimento del Direttore del Dipartimento a studiosi che siano in possesso di un adeguato Curriculum scientifico.

2. Entro e non oltre il primo Ottobre di ciascun anno, i Consigli dei Corsi di Studio del Dipartimento trasmettono al Direttore il Verbale delle adunanze nelle quali hanno proposto il conferimento dei titoli di "Cultore della Materia" per l'Anno Accademico incipiente, distinti per Settore Scientifico-Disciplinare.

3. Al Verbale devono essere allegati, per formarne parte integrante:

- la domanda, corredata dal Curriculum e da tutti i titoli, con la quale il candidato ha richiesto al Presidente del Consiglio del Corso di Studio il conferimento del titolo;

- la relazione del Docente o dei Docenti afferenti al Settore Scientifico-Disciplinare per il quale è proposta la nomina dello studioso a "Cultore della materia";

- i requisiti scientifici richiesti per accedere al conferimento del titolo di "Cultore della materia" sono, alternativamente:

- il possesso del titolo di Dottore di Ricerca;

- il possesso del Diploma di Specializzazione;

- il conseguimento di un Master Universitario di Secondo Livello.

4. I titoli posseduti devono essere congruenti con l'Area Scientifico-Disciplinare per la quale è proposta la nomina.

5. Per ciascun Anno Accademico, è ammessa la proposta di nomina di due "Cultori della Materia" per ciascuna Area Scientifico-Disciplinare.

6. Le proposte di conferimento dei titoli di "Cultore della materia" sono valutate e approvate dal Consiglio di Dipartimento.

7. Il titolo di "Cultore della Materia" è conferito, con proprio provvedimento, dal Direttore del Dipartimento. Esso ha validità esclusivamente per l'Anno Accademico per il quale è stato rilasciato, non da luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università ed è svolto a titolo gratuito.

8. I Cultori della Materia possono essere membri di Commissione di esami di profitto presieduta da Docenti afferenti all'Area Scientifico-Disciplinare per la quale sono stati nominati.

## **Titolo V**

### **Doveri del personale docente**

#### **Articolo 28 - Doveri didattici del personale docente**

1. I Professori di prima e seconda fascia sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione e tenuto conto dell'Offerta didattica erogata, assegna ai professori di prima e seconda fascia ad esso afferenti i compiti didattici di cui al comma 1 che si identificano nelle seguenti tipologie:

- lezioni, seminari, esercitazioni e laboratori intesi quali corsi e moduli curriculari nei corsi di studio e attività dagli stessi derivata (attività didattica frontale);
- assistenza alle tesi di laurea e di dottorato;
- orientamento, tutorato e ricevimento studenti;
- partecipazione a commissioni di esami;
- altre attività identificate dal Consiglio di Dipartimento connesse all'organizzazione didattica dello stesso.

3. Ai Professori di prima e seconda fascia sono assegnate non meno di 120 ore di didattica frontale in caso di regime a tempo pieno e non meno di 90 ore in caso di regime a tempo definito, mediante conferimento, sentiti gli interessati, di uno o più incarichi di insegnamento e/o di moduli di insegnamento, prioritariamente nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza (carico didattico istituzionale).

4. I professori devono assicurare la presenza in Dipartimento di norma almeno tre giorni a settimana.

5. Al fine di completare il carico didattico di cui al comma terzo, le ore di lezioni frontali non effettuate devono essere recuperate mediante lo svolgimento di altre attività didattiche, debitamente proposte al Direttore del Dipartimento e documentate. Il completamento del Carico didattico frontale è deliberato dal

Consiglio di Dipartimento.

6. I Ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il Consiglio di Dipartimento, con propria deliberazione, assegna ai ricercatori a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento i compiti didattici di cui al comma precedente che si identificano nelle seguenti tipologie (carico istituzionale):

- assistenza alle tesi di laurea e di dottorato;
- orientamento, tutorato e ricevimento studenti;
- partecipazione a commissioni di esami;
- didattica integrativa connessa a insegnamenti e/o di moduli di insegnamento nei corsi di studio;
- altre attività identificate dal Consiglio di Dipartimento interessato, quali quelle connesse all'organizzazione della didattica integrativa dello stesso.

8. I ricercatori devono assicurare la presenza in Dipartimento, di norma, almeno tre giorni a settimana.

9. L'impegno didattico dei Ricercatori a tempo determinato è disciplinato dal singolo contratto di lavoro subordinato di diritto privato stipulato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia ed, in particolare, del *“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Nell'ambito della programmazione didattica, e tenuto conto dell'Offerta didattica erogata, il Consiglio di Dipartimento può affidare ai professori di prima e di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento stesso, ulteriori incarichi, eccedenti le ore istituzionali, per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento, nell'ambito del Settore Scientifico-Disciplinare di afferenza o affine, previa acquisizione, in forma scritta, del consenso dell'interessato ai sensi e con le modalità previste dal *“Regolamento didattico di Ateneo”* e dalle disposizioni di cui al *“Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*.

11. Ai Ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento possono, con il loro consenso espresso in forma scritta, essere affidati anche incarichi per la copertura di insegnamenti e/o di moduli di insegnamento ricompresi nel Settore Scientifico-Disciplinare di afferenza o in altro Settore Scientifico-Disciplinare nel quale abbiano adeguato profilo scientifico.

12. Qualora fossero manifestate più disponibilità a ricoprire il medesimo insegnamento, la supplenza interna è affidata, con ordine di priorità, ad un professore ordinario, ad un professore associato, ad un ricercatore. A parità di ruolo, prevale il più anziano nel ruolo. Nel caso di ulteriore parità, prevale il più anziano di età.

13. Trovano altresì applicazione le norme contenute nel *“Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori, nonché in materia di valutazione per l’attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni”*, emanato con Decreto Rettorale del 5 dicembre 2017, n.987;

### **Articolo 29 - Doveri dei Docenti incaricati**

1. I titolari di incarichi didattici, a qualsiasi titolo conferiti, all’atto della stipula del contratto dichiarano di aver preso visione del Regolamento Didattico di Ateneo, del Regolamento didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie e del Regolamento didattico del Corso di Studi, e di essere, pertanto, edotti dei loro diritti e doveri.

2. I titolari degli incarichi didattici previsti hanno il dovere di

- concordare lo svolgimento del Programma del Corso di insegnamento con il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea interessato, ovvero con il Docente dell’insegnamento nel caso di didattica integrativa e di supporto.

- svolgere personalmente le attività didattiche oggetto dell’incarico, nel rispetto degli orari e delle modalità concordate con il Direttore del Dipartimento e con il Presidente del Consiglio del Corso di Studio, ovvero con il Coordinatore del Dottorato di Ricerca ed in conformità alle ulteriori disposizioni nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio;

- svolgere compiti di tutorato e di assistenza agli studenti;

- presiedere le commissioni di verifica del profitto degli studenti nell’Anno Accademico di riferimento, ivi compresa la sessione anticipata;

- tenere un registro aggiornato delle lezioni, nel quale dovranno essere, di volta in volta, annotate tutte le attività didattiche svolte, indicando, specificatamente, gli argomenti trattati;

- consegnare, al termine dell'incarico, il registro delle lezioni, debitamente compilato, aggiornato e sottoscritto, al Direttore del Dipartimento

3. I titolari di contratti di docenza possono far parte della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nell'anno accademico di riferimento.

4. Qualora il titolare di contratto di docenza abbia la titolarità di un insegnamento, allora gli è attribuito d'ufficio il titolo di "professore a contratto in (indicazione dell'insegnamento) presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento per l'Anno Accademico (specificare)".

## **TITOLO VI – Disposizioni finali**

### **Articolo 30 - Approvazione e modifiche del Regolamento Didattico di Dipartimento**

1. Il presente Regolamento e le eventuali modifiche sono approvati dal Senato Accademico, previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento, assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è emanato mediante Decreto del Rettore.

### **Articolo 31 - Entrata in vigore**

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di cui al precedente articolo.